

NOTA INFORMATIVA N. 11/2016

SANZIONI TRIBUTARIE. Riduzione nei giudizi pendenti al 1° gennaio 2016 a seguito di semplice istanza (D. lgs 158/2015)

Basta una semplice istanza per ottenere la riduzione, sia pur modesta, delle sanzioni allorché su di esse non sia stata ancora emessa una sentenza non più impugnabile.

Come comunicato con nota informativa n. 2 del 12.1.2016, il D. lgs 24 settembre 2015, n. 158, in specie l'art. 15, ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2016, il sistema delle sanzioni amministrative fiscali, al fine di meglio correlarle, nel rispetto del principio di proporzionalità, all'effettiva gravità dei comportamenti. In particolare sono state ridotte al minimo del 90% fino al massimo del 180% le sanzioni amministrative prima stabilite da un minimo del 100% ad un massimo del 200%, irrogabili in relazione ad una serie di violazioni previste dal D. lgs 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di imposte dirette e di iva, quali l'infedele dichiarazione o l'illegittima detrazione d'imposta; inoltre si applica, al posto della sanzione prima prevista dal 100 al 200%, la specifica sanzione dal 60% al 120% in caso di infedele dichiarazione derivante da errori inerenti la corretta imputazione temporale dei componenti di reddito, che si trasforma in sanzione fissa di 250 euro se l'errore di competenza non ha prodotto alcun danno all'Erario.

L'art. 3, co. 3, D. lgs 472/1997, stabilisce che, se la sanzione che era stata applicata al momento della violazione non è diventata definitiva e successivamente una legge ne ha previsto la riduzione, si applica la sanzione nella misura ridotta (principio del *favor rei*).

L'applicazione della riduzione, anche in via retroattiva, alle sanzioni non ancora definite, è stata riconosciuta con riferimento al D. lgs 158/2015, dalla Circolare Agenzia generale entrate 4 marzo 2016, n. 4/E; la riduzione si applica quindi anche alle sanzioni irrogate prima del 1° 1.2016 quando sia ancora pendente "il giudizio avanti all'autorità giudiziaria", "in ogni stato e grado di giudizio, anche in sede di legittimità" (CASSAZIONE, 24 gennaio 2013, n. 1656).

Qualora il contribuente abbia diversi contenziosi pendenti, di modo che le sanzioni pecuniarie vengono determinate col meccanismo del concorso, della progressione e della continuazione delle violazioni (art. 12, D. lgs 18 dicembre 1997, n. 472), anche la pur modesta riduzione dal 100 al 90% dà spesso luogo ad una riduzione rilevante.

Il contribuente può chiedere tale riduzione con una *semplice istanza* indirizzata anche via pec all’Agenzia competente per territorio, la quale ha l’obbligo di rideterminare la misura delle sanzioni e comunicare al contribuente il ricalcolo. Una volta decorso il termine per l’impugnazione della sentenza, la sanzione non annullata dal giudice non può più beneficiare della riduzione.

6 settembre 2016